

ART.3

Dopo il comma 12, inserire il seguente:

«12-bis. La disposizione di cui comma 3, terzo periodo, dell'articolo 64 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, si applica fino al 31 dicembre 2024.».

3.204 Governo



RELAZIONE TECNICA

La proposta, che estende una previsione di natura meramente ordinamentale, non richiede stanziamenti aggiuntivi rispetto alle disponibilità finanziarie presenti sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 48, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, a legislazione vigente, e non genera pertanto ulteriori o maggiori oneri sui saldi di finanza pubblica.

3.204 Governo





*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

VERIFICA DELLA RELAZIONE TECNICA

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito Positivo.

Il Ragioniere Generale dello Stato

Firmato digitalmente

Prof. Pisanotto

25/01/2014

3.204 Governo





Ministero della cultura

UFFICIO LEGISLATIVO

Emendamento all'articolo 7 del ddl AC 1633 (Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi)

(DRM accorpate)

Articolo 7

(Proroga di termini in materia di cultura)

All'articolo 7, comma 6, aggiungere il seguente comma:

6-bis Le contabilità ordinarie intestate alle Direzioni Regionali Musei accorpate ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera f) del DPCM 17 ottobre 2023, n. 167, continuano ad operare fino al 31 dicembre 2024 per consentire agli Istituti accorpanti di esaurire le disponibilità residue accertate alla data di entrata in vigore del suddetto DPCM.

7.26 Governo



RELAZIONE TECNICA

Le contabilità ordinarie che continuano ad operare fino al 31 dicembre 2024 sono le seguenti:

Direzione Regionale Musei del Molise – 140 23 410 01

Direzione Regionale Musei del Friuli Venezia Giulia – 140 23 231 01

Direzione Regionale Musei delle Marche – 140 23 333 01

Direzione Regionale Musei dell'Umbria – 140 23 320 01

Direzione Regionale Musei della Liguria – 140 23 140 01

La norma non comporta oneri aggiuntivi per le finanze dello Stato. La proroga non incide sul sistema dei controlli, con la conseguenza che i rendiconti amministrativi resi dai direttori degli istituti accorpanti, quali funzionari delegati di contabilità ordinaria, restano soggetti al controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile di cui all'articolo 11, comma 1, del D. Lgs. n. 123/2011, svolto dai competenti uffici del sistema delle ragionerie.

7.26 Governo





*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

VERIFICA DELLA RELAZIONE TECNICA

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito Positivo.

Il Ragioniere Generale dello Stato

Firmato digitalmente

Prof. Pisanotto

06/02/2024

7.26 Governo





Ministero della cultura

UFFICIO LEGISLATIVO

Emendamento all'articolo 7 del ddl AC 1633 (Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi)

(Proroga del meccanismo di finanziamento delle fondazioni lirico-sinfoniche per l'anno 2024)

Articolo 7

(Proroga di termini in materia di cultura)

All'articolo 7, comma 6, aggiungere i seguenti commi:

6-bis. All'articolo 183, comma 4, primo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole “Fondo unico per lo spettacolo” sono sostituite dalle parole “Fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo”; le parole “2022 e 2023” sono sostituite dalle parole “2022, 2023 e 2024”.

6-ter. All'articolo 183, comma 4, secondo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole “entro il 30 giugno 2023” sono sostituite dalle parole “entro il 30 giugno 2024”; le parole “l'attività svolta nel 2022,” sono sostituite dalle parole “l'attività svolta nel 2023”.

7.27 Governo



RELAZIONE TECNICO – FINANZIARIA

La presente disposizione non determina oneri a carico della finanza pubblica

7.27 Governo





*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

VERIFICA DELLA RELAZIONE TECNICA

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito Positivo.

Il Ragioniere Generale dello Stato

Firmato digitalmente

Prof. Pisanotto

25/01/2014

7.27 Governo



ARTICOLO 8

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

9-bis. <<All'articolo 1, comma 15, del decreto - legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) le parole: “dal 2019 al 2023” sono sostituite dalle seguenti: “dal 2019 al 2024”;*
- b) dopo le parole: “Comitato interministeriale per la programmazione economica” sono aggiunte le parole “e lo sviluppo sostenibile”;*
- c) la parola “CIPE” è sostituita con la parola “CIPESS”>>.*

8.124 Governo



RELAZIONE TECNICA

Con la proroga proposta, nell'ipotesi di variante non superiore al 50% del valore dell'opera si snellirebbe la procedura in quanto verrebbe meno il passaggio attraverso il CIPESS, per cui non sarebbe necessario attendere il tempo dello svolgimento dell'istruttoria e, successivamente all'approvazione della delibera, i tempi per il controllo di legittimità della Corte dei Conti e, infine, non ci si esporrebbe al rischio di fermare o rallentare le procedure per eventuale insorgenza di contenziosi.

Inoltre, considerato che numerose opere strategiche sono state incluse nell'elenco degli interventi previsti per il PNRR, uscendo dall'ambito di competenza del CIPESS, con conseguente semplificazione delle procedure per la realizzazione degli investimenti pubblici, è necessario semplificare anche la disciplina per le opere non rientranti nel perimetro PNRR, ai fini di una armonizzazione delle tempistiche, così da ottenere, almeno entro il 2024, la conclusione del maggior numero di opere possibile.

La proposta normativa in argomento non comporta nuovi oneri per la finanza pubblica.

8.124 Governo





*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

VERIFICA DELLA RELAZIONE TECNICA

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito Positivo.

Il Ragioniere Generale dello Stato

Firmato digitalmente

Prof. Pisanotto

06/02/2024

8.124 Governo



ART. 11

All'articolo 11 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:

4-bis. La disposizione di cui all'articolo 1, comma 381, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 è prorogata per i concorsi banditi fino all'anno 2023.

4-ter. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 4-bis è autorizzata la spesa di euro 3.392.802 per gli anni 2026 e 2027 e di euro 668.616 per gli anni 2028 e 2029, cui si provvede mediante riduzione per euro 3.392.802 annui a decorrere dall'anno 2026 delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della Missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024 allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

b) dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:

5-bis. All'articolo 4-ter del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 87, al comma 1, le parole «fino al 31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti «fino al 31 dicembre 2024»;

5-ter. All'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, le parole: «fino al 31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2024»;

c) dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:

6-bis. All'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 31 agosto 2016, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2016, n. 197, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024».

6-ter. All'articolo 14, comma 12-ter, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024».

d) il comma 7 è sostituito dal seguente:

«7. All'articolo 94, comma 2, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, le parole «sino al quindicesimo giorno successivo alla scadenza del termine del 31 dicembre 2023, di cui ai commi 1 e 3 dell'articolo 87» sono sostituite dalle seguenti: «sino al 30 giugno 2024».

11.34 Governo



RELAZIONE TECNICA

La **lettera a)** inserisce due nuovi commi dopo il comma 4.

Al **comma 4-bis**, si introduce una disposizione derogatoria rispetto a quanto previsto dal titolo II del decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26, recante «*Istituzione della Scuola superiore della magistratura, nonché disposizioni in tema di tirocinio e formazione degli uditori giudiziari, aggiornamento professionale e formazione dei magistrati, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera b), della L. 25 luglio 2005, n. 150*». Si prevede la riduzione da diciotto a dodici mesi della durata del tirocinio dei magistrati ordinari dichiarati idonei all'esito dei concorsi banditi **fino all'anno 2023** con il decreto ministeriale adottato in data 18 ottobre 2022 e con il decreto ministeriale adottato in data 9 ottobre 2023, al fine di consentire una più celere copertura delle vacanze nell'organico degli uffici giudiziari di primo grado. La norma che si intende prorogare prevede che il tirocinio sia articolato in sessioni, anche non consecutive, una delle quali della durata di quattro mesi effettuata presso la Scuola superiore della magistratura ed una della durata di otto mesi effettuata presso gli uffici giudiziari, a sua volta articolata in tre periodi, a norma dell'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo n. 26 del 2006, aventi la seguente durata:

- a) tre mesi, per il primo periodo svolto presso i tribunali;
- b) un mese, per il secondo periodo, svolto presso le procure della Repubblica presso i tribunali;
- c) quattro mesi, per il terzo periodo, svolto presso un ufficio corrispondente a quello di prima destinazione del magistrato ordinario in tirocinio.».

Il **comma 4-ter** reca l'autorizzazione di spesa di euro 3.392.802 per gli anni 2026 e 2027 e di euro 668.616 per gli anni 2028 e 2029.

Dal confronto tra gli oneri derivanti dall'assunzione delle 400 unità di magistrati ordinari vincitori del concorso bandito con d.m. 18 ottobre 2022, nelle due ipotesi di durata del tirocinio di 18 e 12 mesi, emerge un onere aggiuntivo nell'ipotesi del tirocinio della durata di 12 mesi pari ad euro 3.392.802 per **l'anno 2026** e **ad euro 668.616 per l'anno 2028**. Operando analogamente con riferimento all'assunzione delle 400 unità di magistrati ordinari di cui al concorso bandito con d.m. 9 ottobre 2023, l'onere aggiuntivo nell'ipotesi di tirocinio della durata di 12 mesi ammonta **ad euro 3.392.802 per l'anno 2027** e ad euro 668.616 per **l'anno 2029**. La quantificazione è stata effettuata come illustrato nei prospetti di seguito riportati:

11.34 Governo



Tirocinio 18 mesi per 400 unità di magistrati ordinari D.M. 18/10/2022 con decorrenza 2025

QUALIFICA	ANNO	MESE	CLASSE	STIPENDIO	IIS	IND.	LORDO DIP.	8,50 %	24,20 %	5,68 %	3,41 %	ONERI AMM.	TOTALI	MESE	COSTO UNITARIO	400	ONERE
Magistrato ordinario in tirocinio HH02	2025	6	0	28.700,11	12.165,39	7.454,28	48.319,78	4.107,18	11.693,39	1.630,17	414,84	17.845,57	66.165,35	6	33.082,68	13.233.070,82	30.320.289,05
	2025	6	0	28.700,11	12.165,39	14.908,55	55.774,05	4.740,79	13.497,32	1.630,17	414,84	20.283,12	76.057,17	6	38.028,59	15.211.434,08	
	2025		13^	2.391,68	1.013,78		3.405,46	289,46	824,12	135,85	34,57	1.284,00	4.689,46	13^	4.689,46	1.875.784,15	
	2026	6	0	28.700,11	12.165,39	14.908,55	55.774,05	4.740,79	13.497,32	1.630,17	414,84	20.283,12	76.057,17	6	38.028,59	15.211.434,08	
Magistrato ordinario HH03	2026	6	0	40.264,42	12.871,67	14.908,55	68.044,64	5.783,79	16.466,80	2.287,02	438,92	24.976,54	93.021,18	6	46.510,59	18.604.236,06	36.256.921,28
	2026		13^	3.355,37	1.072,64		4.428,01	376,38	1.071,58	190,58	36,58	1.675,12	6.103,13	13^	6.103,13	2.441.251,15	
	2027	12	0	40.264,42	12.871,67	14.908,55	68.044,64	5.783,79	16.466,80	2.287,02	438,92	24.976,54	93.021,18	12	93.021,18	37.208.472,11	39.649.723,26
	2027		13^	3.355,37	1.072,64		4.428,01	376,38	1.071,58	190,58	36,58	1.675,12	6.103,13	13^	6.103,13	2.441.251,15	
	2028	6	0	40.264,42	12.871,67	14.908,55	68.044,64	5.783,79	16.466,80	2.287,02	438,92	24.976,54	93.021,18	6	46.510,59	18.604.236,06	
2028	6	1	42.680,29	12.871,67	14.908,55	70.460,51	5.989,14	17.051,44	2.424,24	438,92	25.903,75	96.364,26	6	48.182,13	19.272.852,24	40.429.775,47	

11.34 Governo



	2028		13^	3.556,69	1.072,64		4.629,33	393,49	1.120,30	202,02	36,58	1.752,39	6.381,72	13^	6.381,72	2.552.687,18	
Magistrato ordinario dalla prima valutazione di professionalità HH04	2029	7	0	58.297,00	13.825,42	14.908,55	87.030,97	7.397,63	21.061,49	3.311,27	471,45	32.241,84	119.272,81	7	69.575,81	27.830.323,18	
	2029	5	1	59.234,00	13.825,42	14.908,55	87.967,97	7.477,28	21.288,25	3.364,49	471,45	32.601,46	120.569,43	5	50.237,26	20.094.905,70	51.284.755,16
	2029		13^	4.936,17	1.152,12		6.088,29	517,50	1.473,36	280,37	39,29	2.310,53	8.398,82	13^	8.398,82	3.359.526,28	
	2030	12	1	59.234,00	13.825,42	14.908,55	87.967,97	7.477,28	21.288,25	3.364,49	471,45	32.601,46	120.569,43	12	120.569,43	48.227.773,68	51.587.299,96
	2030		13^	4.936,17	1.152,12		6.088,29	517,50	1.473,36	280,37	39,29	2.310,53	8.398,82	13^	8.398,82	3.359.526,28	
	2031	7	1	59.234,00	13.825,42	14.908,55	87.967,97	7.477,28	21.288,25	3.364,49	471,45	32.601,46	120.569,43	7	70.332,17	28.132.867,98	
	2031	5	2	62.586,87	13.825,42	14.908,55	91.320,84	7.762,27	22.099,64	3.554,93	471,45	33.888,30	125.209,14	5	52.170,47	20.868.189,29	52.515.240,26
	2031		13^	5.215,57	1.152,12		6.367,69	541,25	1.540,98	296,24	39,29	2.417,77	8.785,46	13^	8.785,46	3.514.183,00	
	2032	12	2	62.586,87	13.825,42	14.908,55	91.320,84	7.762,27	22.099,64	3.554,93	471,45	33.888,30	125.209,14	12	125.209,14	50.083.654,29	53.597.837,28
	2032		13^	5.215,57	1.152,12		6.367,69	541,25	1.540,98	296,24	39,29	2.417,77	8.785,46	13^	8.785,46	3.514.183,00	
2033	7	2	62.586,87	13.825,42	14.908,55	91.320,84	7.762,27	22.099,64	3.554,93	471,45	33.888,30	125.209,14	7	73.038,66	29.215.465,00	54.525.774,82	
2033	5	3	65.939,73	13.825,42	14.908,55	94.673,70	8.047,26	22.911,04	3.745,38	471,45	35.175,12	129.848,82	5	54.103,68	21.641.470,56		

11.34 Governo



	203 3		13^	5.494,98	1.152, 12		6.647, 10	565,0 0	1.608, 60	312,1 1	39,2 9	2.525, 00	9.172, 10	13^	9.172,1 0	3.668.83 9,25	
	203 4	12	3	65.939,7 3	13.82 5,42	14.90 8,55	94.67 3,70	8.047 ,26	22.91 1,04	3.745 ,38	471, 45	35.17 5,12	129.84 8,82	12	129.848 ,82	51.939.5 29,35	55.608.3 68,61
	203 4		13^	5.494,98	1.152, 12		6.647, 10	565,0 0	1.608, 60	312,1 1	39,2 9	2.525, 00	9.172, 10	13^	9.172,1 0	3.668.83 9,25	

11.34 Governo



Tirocinio 12 mesi per 400 unità di magistrati ordinari D.M. 18/10/2022 con decorrenza 2025

QUALIFICA	ANNO	MESE	CLASSE	STIPENDIO	IIS	IND.	LORDO DIP.	8,50 %	24,20 %	5,68 %	3,41 %	ONERI AMM.	TOTALI	MESE	COSTO UNITARIO	400	ONERE
Magistrato ordinario in tirocinio HH02	2025	6	0	28.700,11	12.165,39	7.454,28	48.319,78	4.107,18	11.693,39	1.630,17	414,84	17.845,57	66.165,35	6	33.082,68	13.233.070,82	30.320.289,05
	2025	6	0	28.700,11	12.165,39	14.908,55	55.774,05	4.740,79	13.497,32	1.630,17	414,84	20.283,12	76.057,17	6	38.028,59	15.211.434,08	
	2025		13^	2.391,68	1.013,78		3.405,46	289,46	824,12	135,85	34,57	1.284,00	4.689,46	13^	4.689,46	1.875.784,15	
	2026	0	0	28.700,11	12.165,39	14.908,55	55.774,05	4.740,79	13.497,32	1.630,17	414,84	20.283,12	76.057,17	0	0,00	0,00	
Magistrato ordinario HH03	2026	12	0	40.264,42	12.871,67	14.908,55	68.044,64	5.783,79	16.466,80	2.287,02	438,92	24.976,54	93.021,18	12	93.021,18	37.208.472,11	39.649.723,26
	2026		13^	3.355,37	1.072,64		4.428,01	376,38	1.071,58	190,58	36,58	1.675,12	6.103,13	13^	6.103,13	2.441.251,15	
	2027	12	0	40.264,42	12.871,67	14.908,55	68.044,64	5.783,79	16.466,80	2.287,02	438,92	24.976,54	93.021,18	12	93.021,18	37.208.472,11	39.649.723,26
	2027		13^	3.355,37	1.072,64		4.428,01	376,38	1.071,58	190,58	36,58	1.675,12	6.103,13	13^	6.103,13	2.441.251,15	
	2028	0	0	40.264,42	12.871,67	14.908,55	68.044,64	5.783,79	16.466,80	2.287,02	438,92	24.976,54	93.021,18	0	0,00	0,00	41.098.391,65
	2028	12	1	42.680,29	12.871,67	14.908,55	70.460,51	5.989,14	17.051,44	2.424,24	438,92	25.903,75	96.364,26	12	96.364,26	38.545.704,48	

11.34 Governo



	2028		13^	3.556,69	1.072,64		4.629,33	393,49	1.120,30	202,02	36,58	1.752,39	6.381,72	13^	6.381,72	2.552.687,18	
Magistrato ordinario dalla prima valutazione di professionalità HH04	2029	7	0	58.297,00	13.825,42	14.908,55	87.030,97	7.397,63	21.061,49	3.311,27	471,45	32.241,84	119.272,81	7	69.575,81	27.830.323,18	
	2029	5	1	59.234,00	13.825,42	14.908,55	87.967,97	7.477,28	21.288,25	3.364,49	471,45	32.601,46	120.569,43	5	50.237,26	20.094.905,70	51.284.755,16
	2029		13^	4.936,17	1.152,12		6.088,29	517,50	1.473,36	280,37	39,29	2.310,53	8.398,82	13^	8.398,82	3.359.526,28	
	2030	12	1	59.234,00	13.825,42	14.908,55	87.967,97	7.477,28	21.288,25	3.364,49	471,45	32.601,46	120.569,43	12	120.569,43	48.227.773,68	51.587.299,96
	2030		13^	4.936,17	1.152,12		6.088,29	517,50	1.473,36	280,37	39,29	2.310,53	8.398,82	13^	8.398,82	3.359.526,28	
	2031	7	1	59.234,00	13.825,42	14.908,55	87.967,97	7.477,28	21.288,25	3.364,49	471,45	32.601,46	120.569,43	7	70.332,17	28.132.867,98	
	2031	5	2	62.586,87	13.825,42	14.908,55	91.320,84	7.762,27	22.099,64	3.554,93	471,45	33.888,30	125.209,14	5	52.170,47	20.868.189,29	52.515.240,26
	2031		13^	5.215,57	1.152,12		6.367,69	541,25	1.540,98	296,24	39,29	2.417,77	8.785,46	13^	8.785,46	3.514.183,00	
	2032	12	2	62.586,87	13.825,42	14.908,55	91.320,84	7.762,27	22.099,64	3.554,93	471,45	33.888,30	125.209,14	12	125.209,14	50.083.654,29	53.597.837,28
	2032		13^	5.215,57	1.152,12		6.367,69	541,25	1.540,98	296,24	39,29	2.417,77	8.785,46	13^	8.785,46	3.514.183,00	
2033	7	2	62.586,87	13.825,42	14.908,55	91.320,84	7.762,27	22.099,64	3.554,93	471,45	33.888,30	125.209,14	7	73.038,66	29.215.465,00	54.525.774,82	
2033	5	3	65.939,73	13.825,42	14.908,55	94.673,70	8.047,26	22.911,04	3.745,38	471,45	35.175,12	129.848,82	5	54.103,68	21.641.470,56		

11.34 Governo



	203 3		13^	5.494,98	1.152, 12		6.647, 10	565,0 0	1.608, 60	312,1 1	39,2 9	2.525, 00	9.172, 10	13^	9.172,1 0	3.668.83 9,25	
	203 4	12	3	65.939,7 3	13.82 5,42	14.90 8,55	94.67 3,70	8.047 ,26	22.91 1,04	3.745 ,38	471, 45	35.17 5,12	129.84 8,82	12	129.848 ,82	51.939.5 29,35	55.608.3 68,61
	203 4		13^	5.774,38	1.152, 12		6.926, 50	588,7 5	1.676, 21	327,9 8	39,2 9	2.632, 24	9.558, 74	13^	9.558,7 4	3.823.49 5,97	

11.34 Governo



Tirocinio 18 mesi per 400 unità di magistrati ordinari D.M. 9/10/2023 con decorrenza 2026

QUALIFICA	ANNO	MESE	CLASSE	STIPENDIO	IIS	IND.	LORDO DIP.	8,50 %	24,20 %	5,68 %	3,41 %	ONERI AMM.	TOTALI	MESE	COSTO UNITARIO	400	ONERE
Magistrato ordinario in tirocinio HH02	2026	6	0	28.700,11	12.165,39	7.454,28	48.319,78	4.107,18	11.693,39	1.630,17	414,84	17.845,57	66.165,35	6	33.082,68	13.233.070,82	30.320.289,05
	2026	6	0	28.700,11	12.165,39	14.908,55	55.774,05	4.740,79	13.497,32	1.630,17	414,84	20.283,12	76.057,17	6	38.028,59	15.211.434,08	
	2026		13^	2.391,68	1.013,78		3.405,46	289,46	824,12	135,85	34,57	1.284,00	4.689,46	13^	4.689,46	1.875.784,15	
	2027	6	0	28.700,11	12.165,39	14.908,55	55.774,05	4.740,79	13.497,32	1.630,17	414,84	20.283,12	76.057,17	6	38.028,59	15.211.434,08	
Magistrato ordinario HH03	2027	6	0	40.264,42	12.871,67	14.908,55	68.044,64	5.783,79	16.466,80	2.287,02	438,92	24.976,54	93.021,18	6	46.510,59	18.604.236,06	36.256.921,28
	2027		13^	3.355,37	1.072,64		4.428,01	376,38	1.071,58	190,58	36,58	1.675,12	6.103,13	13^	6.103,13	2.441.251,15	
	2028	12	0	40.264,42	12.871,67	14.908,55	68.044,64	5.783,79	16.466,80	2.287,02	438,92	24.976,54	93.021,18	12	93.021,18	37.208.472,11	
	2028		13^	3.355,37	1.072,64		4.428,01	376,38	1.071,58	190,58	36,58	1.675,12	6.103,13	13^	6.103,13	2.441.251,15	
	2029	6	0	40.264,42	12.871,67	14.908,55	68.044,64	5.783,79	16.466,80	2.287,02	438,92	24.976,54	93.021,18	6	46.510,59	18.604.236,06	
2029	6	1	42.680,29	12.871,67	14.908,55	70.460,51	5.989,14	17.051,44	2.424,24	438,92	25.903,75	96.364,26	6	48.182,13	19.272.852,24	40.429.775,47	

11.34 Governo



	2029		13^	3.556,69	1.072,64		4.629,33	393,49	1.120,30	202,02	36,58	1.752,39	6.381,72	13^	6.381,72	2.552,687,18	
Magistrato ordinario dalla prima valutazione di professionalità HH04	2030	7	0	58.297,00	13.825,42	14.908,55	87.030,97	7.397,63	21.061,49	3.311,27	471,45	32.241,84	119.272,81	7	69.575,81	27.830,323,18	
	2030	5	1	59.234,00	13.825,42	14.908,55	87.967,97	7.477,28	21.288,25	3.364,49	471,45	32.601,46	120.569,43	5	50.237,26	20.094,905,70	51.284.755,16
	2030		13^	4.936,17	1.152,12		6.088,29	517,50	1.473,36	280,37	39,29	2.310,53	8.398,82	13^	8.398,82	3.359,526,28	
	2031	12	1	59.234,00	13.825,42	14.908,55	87.967,97	7.477,28	21.288,25	3.364,49	471,45	32.601,46	120.569,43	12	120.569,43	48.227,773,68	51.587.299,96
	2031		13^	4.936,17	1.152,12		6.088,29	517,50	1.473,36	280,37	39,29	2.310,53	8.398,82	13^	8.398,82	3.359,526,28	
	2032	7	1	59.234,00	13.825,42	14.908,55	87.967,97	7.477,28	21.288,25	3.364,49	471,45	32.601,46	120.569,43	7	70.332,17	28.132,867,98	
	2032	5	2	62.586,87	13.825,42	14.908,55	91.320,84	7.762,27	22.099,64	3.554,93	471,45	33.888,30	125.209,14	5	52.170,47	20.868,189,29	52.515.240,26
	2032		13^	5.215,57	1.152,12		6.367,69	541,25	1.540,98	296,24	39,29	2.417,77	8.785,46	13^	8.785,46	3.514,183,00	
	2033	12	2	62.586,87	13.825,42	14.908,55	91.320,84	7.762,27	22.099,64	3.554,93	471,45	33.888,30	125.209,14	12	125.209,14	50.083,654,29	53.597.837,28
	2033		13^	5.215,57	1.152,12		6.367,69	541,25	1.540,98	296,24	39,29	2.417,77	8.785,46	13^	8.785,46	3.514,183,00	
2034	7	2	62.586,87	13.825,42	14.908,55	91.320,84	7.762,27	22.099,64	3.554,93	471,45	33.888,30	125.209,14	7	73.038,66	29.215,465,00	54.525.774,82	
2034	5	3	65.939,73	13.825,42	14.908,55	94.673,70	8.047,26	22.911,04	3.745,38	471,45	35.175,12	129.848,82	5	54.103,68	21.641,470,56		

11.34 Governo



	203 4		13^	5.494,98	1.152, 12		6.647, 10	565,0 0	1.608, 60	312,1 1	39,2 9	2.525, 00	9.172, 10	13^	9.172,1 0	3.668.83 9,25	
	203 5	12	3	65.939,7 3	13.82 5,42	14.90 8,55	94.67 3,70	8.047 ,26	22.91 1,04	3.745 ,38	471, 45	35.17 5,12	129.84 8,82	12	129.848 ,82	51.939.5 29,35	55.608.3 68,61
	203 5		13^	5.494,98	1.152, 12		6.647, 10	565,0 0	1.608, 60	312,1 1	39,2 9	2.525, 00	9.172, 10	13^	9.172,1 0	3.668.83 9,25	

11.34 Governo



Tirocinio 12 mesi per 400 unità di magistrati ordinari D.M. 9/10/2023 con decorrenza 2026

QUALIFICA	ANNO	MESE	CLASSE	STIPENDIO	IIS	IND.	LORDO DIP.	8,50 %	24,20 %	5,68 %	3,41 %	ONERI AMM.	TOTALI	MESE	COSTO UNITARIO	400	ONERE
Magistrato ordinario in tirocinio HH02	2026	6	0	28.700,11	12.165,39	7.454,28	48.319,78	4.107,18	11.693,39	1.630,17	414,84	17.845,57	66.165,35	6	33.082,68	13.233.070,82	30.320.289,05
	2026	6	0	28.700,11	12.165,39	14.908,55	55.774,05	4.740,79	13.497,32	1.630,17	414,84	20.283,12	76.057,17	6	38.028,59	15.211.434,08	
	2026		13^	2.391,68	1.013,78		3.405,46	289,46	824,12	135,85	34,57	1.284,00	4.689,46	13^	4.689,46	1.875.784,15	
	2027	0	0	28.700,11	12.165,39	14.908,55	55.774,05	4.740,79	13.497,32	1.630,17	414,84	20.283,12	76.057,17	0	0,00	0,00	
Magistrato ordinario HH03	2027	12	0	40.264,42	12.871,67	14.908,55	68.044,64	5.783,79	16.466,80	2.287,02	438,92	24.976,54	93.021,18	12	93.021,18	37.208.472,11	39.649.723,26
	2027		13^	3.355,37	1.072,64		4.428,01	376,38	1.071,58	190,58	36,58	1.675,12	6.103,13	13^	6.103,13	2.441.251,15	
	2028	12	0	40.264,42	12.871,67	14.908,55	68.044,64	5.783,79	16.466,80	2.287,02	438,92	24.976,54	93.021,18	12	93.021,18	37.208.472,11	
	2028		13^	3.355,37	1.072,64		4.428,01	376,38	1.071,58	190,58	36,58	1.675,12	6.103,13	13^	6.103,13	2.441.251,15	
	2029	0	0	40.264,42	12.871,67	14.908,55	68.044,64	5.783,79	16.466,80	2.287,02	438,92	24.976,54	93.021,18	0	0,00	0,00	
2029	12	1	42.680,29	12.871,67	14.908,55	70.460,51	5.989,14	17.051,44	2.424,24	438,92	25.903,75	96.364,26	12	96.364,26	38.545.704,48	41.098.391,65	

11.34 Governo



	2029		13^	3.556,69	1.072,64		4.629,33	393,49	1.120,30	202,02	36,58	1.752,39	6.381,72	13^	6.381,72	2.552.687,18	
Magistrato ordinario dalla prima valutazione di professionalità HH04	2030	7	0	58.297,00	13.825,42	14.908,55	87.030,97	7.397,63	21.061,49	3.311,27	471,45	32.241,84	119.272,81	7	69.575,81	27.830.323,18	
	2030	5	1	59.234,00	13.825,42	14.908,55	87.967,97	7.477,28	21.288,25	3.364,49	471,45	32.601,46	120.569,43	5	50.237,26	20.094.905,70	51.284.755,16
	2030		13^	4.936,17	1.152,12		6.088,29	517,50	1.473,36	280,37	39,29	2.310,53	8.398,82	13^	8.398,82	3.359.526,28	
	2031	12	1	59.234,00	13.825,42	14.908,55	87.967,97	7.477,28	21.288,25	3.364,49	471,45	32.601,46	120.569,43	12	120.569,43	48.227.773,68	51.587.299,96
	2031		13^	4.936,17	1.152,12		6.088,29	517,50	1.473,36	280,37	39,29	2.310,53	8.398,82	13^	8.398,82	3.359.526,28	
	2032	7	1	59.234,00	13.825,42	14.908,55	87.967,97	7.477,28	21.288,25	3.364,49	471,45	32.601,46	120.569,43	7	70.332,17	28.132.867,98	
	2032	5	2	62.586,87	13.825,42	14.908,55	91.320,84	7.762,27	22.099,64	3.554,93	471,45	33.888,30	125.209,14	5	52.170,47	20.868.189,29	52.515.240,26
	2032		13^	5.215,57	1.152,12		6.367,69	541,25	1.540,98	296,24	39,29	2.417,77	8.785,46	13^	8.785,46	3.514.183,00	
	2033	12	2	62.586,87	13.825,42	14.908,55	91.320,84	7.762,27	22.099,64	3.554,93	471,45	33.888,30	125.209,14	12	125.209,14	50.083.654,29	53.597.837,28
	2033		13^	5.215,57	1.152,12		6.367,69	541,25	1.540,98	296,24	39,29	2.417,77	8.785,46	13^	8.785,46	3.514.183,00	
2034	7	2	62.586,87	13.825,42	14.908,55	91.320,84	7.762,27	22.099,64	3.554,93	471,45	33.888,30	125.209,14	7	73.038,66	29.215.465,00	54.525.774,82	

11.34 Governo



	203 4	5	3	65.939,7 3	13.82 5,42	14.90 8,55	94.67 3,70	8.047 ,26	22.91 1,04	3.745 ,38	471, 45	35.17 5,12	129.84 8,82	5	54.103, 68	21.641.4 70,56	
	203 4		13^	5.494,98	1.152, 12		6.647, 10	565,0 0	1.608, 60	312,1 1	39,2 9	2.525, 00	9.172, 10	13^	9.172,1 0	3.668.83 9,25	
	203 5	12	3	65.939,7 3	13.82 5,42	14.90 8,55	94.67 3,70	8.047 ,26	22.91 1,04	3.745 ,38	471, 45	35.17 5,12	129.84 8,82	12	129.848 ,82	51.939.5 29,35	55.608.3 68,61
	203 5		13^	5.494,98	1.152, 12		6.647, 10	565,0 0	1.608, 60	312,1 1	39,2 9	2.525, 00	9.172, 10	13^	9.172,1 0	3.668.83 9,25	

11.34 Governo



Tabella riepilogativa differenze stipendiali

concorso per 400 posti indetto con D.M. 18.10.2022				concorso per 400 posti indetto con D.M. 9.10.2023			
anno	tirocinio 18 mesi	tirocinio 12 mesi	differenziale	anno	tirocinio 18 mesi	tirocinio 12 mesi	differenziale
2025	30.320.290	30.320.290	-	2025			
2026	36.256.922	39.649.724	-3.392.802	2026	30.320.290	30.320.290	-
2027	39.649.724	39.649.724	-	2027	36.256.922	39.649.724	-3.392.802
2028	40.429.776	41.098.392	-668.616	2028	39.649.724	39.649.724	-
2029	51.284.756	51.284.756	-	2029	40.429.776	41.098.392	-668.616
2030	51.587.300	51.587.300	-	2030	51.284.756	51.284.756	-
2031	52.515.241	52.515.241	-	2031	51.587.300	51.587.300	-
2032	53.597.838	53.597.838	-	2032	52.515.241	52.515.241	-
2033	54.525.775	54.525.775	-	2033	53.597.838	53.597.838	-
2034	57.618.906	57.618.906	-	2034	54.525.775	54.525.775	-
2035				2035	57.618.906	57.618.906	-

Ai relativi oneri si provvede mediante riduzione **per euro 3.392.802 annui a decorrere dall'anno 2026** delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della Missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024 allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

Lettera b)

La disposizione di cui alla lettera *b)* inserisce due nuovi commi dopo il comma 5.

Il comma *5-bis* prevede la proroga delle disposizioni di cui all'articolo 4-ter del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 87, al fine di assicurare la regolarità delle notifiche via PEC eseguite dagli avvocati anche oltre il termine del 31.12.2023, data di scadenza di tale disposizione.

Tale norma è intervenuta sulla disciplina delle notifiche eseguite dagli avvocati contenuta nella legge n. 53 del 1994 e, in particolare, sul completamento della singola notifica in caso di esito negativo della PEC. L' articolo 3-ter della legge n. 53 citata prevede, per l'ipotesi appunto di mancato recapito per causa imputabile al destinatario, il perfezionamento della notifica attraverso l'inserimento dell'atto da notificare nella C.d. "area web riservata", prevista e disciplinata dall'articolo 359 del Codice della



crisi d'impresa di cui al decreto legislativo n. 14 del 2019. Il meccanismo di notifica è stato dunque ancorato a quello previsto per le notifiche dei ricorsi per l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti delle imprese insolventi istituito presso le Camere di commercio.

Tuttavia, le previsioni dell'articolo 359 del Codice della crisi d'impresa non sono state attuate non essendo stato adottato il decreto ministeriale del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministero della giustizia e con il Ministero per la pubblica amministrazione, previsto dal comma 2 dello stesso articolo 359. La mancata adozione del decreto non ha inciso sulla corretta attuazione della riforma in materia di insolvenza di cui alla milestone MI CI -36. Il Codice della crisi d'impresa contiene un meccanismo di perfezionamento della notifica in mancanza dell'area web attraverso il quale è assicurata comunque la celere ed efficace conclusione del procedimento di conoscibilità dei ricorsi per l'apertura della liquidazione giudiziale (articolo 361 CCII). Per tale ragione il decreto di cui al citato articolo 359 non è stato considerato tra gli atti attuativi della riforma.

Dalla mancata realizzazione dell'area web riservata è sorta l'esigenza di introdurre la disposizione da prorogare, con la quale, per evitare intralci alla regolare instaurazione o prosecuzione dei processi civili, è stato chiarito che, in caso di mancato recapito della PEC per causa imputabile al destinatario, il difensore può eseguire la notifica con le modalità ordinarie (e che il tentativo di notifica vale, per il soggetto notificante, ai fini del perfezionamento della notifica evitando, ad esempio, il maturare di decadenze a suo carico).

La proroga proposta quindi continuerebbe ad assicurare il buon esito delle notifiche via PEC e ad evitare l'insorgere di ostacoli procedurali al regolare funzionamento del processo, così ponendosi in linea con gli obiettivi PNRR sulla efficace attuazione della riforma del processo civile e sullo smaltimento dei procedimenti arretrati.

La disposizione è infine provvisoria in quanto destinata ad operare sino all'entrata in vigore del decreto correttivo alla riforma del processo civile, nel quale è previsto il perfezionamento della notifica degli atti non recapitati via PEC attraverso un meccanismo di deposito curato e gestito dal Ministero della giustizia.

Dal punto di vista finanziario, si evidenzia che la disposizione ha carattere ordinamentale e non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il comma 5-ter proroga di un anno, dal 31 dicembre 2023 al 31 dicembre 2024, la disposizione del d.l. 13/2023 che, al fine di accelerare l'accesso alla composizione negoziata, consente all'imprenditore di depositare, al momento della presentazione dell'istanza di nomina dell'esperto indipendente per la composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa, in luogo delle certificazioni previste dal comma 3, lettere e), f) e g), dell'articolo 17 del d.lgs. 14/2019 (codice della crisi d'impresa), una dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi dell'articolo 46 d.P.R. 445/2000, con la quale attesta di avere richiesto, almeno dieci giorni prima della presentazione dell'istanza di nomina dell'esperto, le certificazioni medesime.

Le certificazioni in questione riguardano:

- a) il certificato unico dei debiti tributari di cui all'articolo 364, comma 1;
- b) la situazione debitoria complessiva richiesta all'Agenzia delle entrate-Riscossione;



c) il certificato dei debiti contributivi e per premi assicurativi di cui all'articolo 363, comma 1;

Come già rilevato, in sede della relazione tecnica relativa all'articolo 38, comma 3, del D.L. 13/2023, la disposizione non comporta effetti, in quanto l'assenza delle informazioni contenute nelle certificazioni non crea problemi ai fini della valutazione, demandata all'esperto, di perseguibilità del risanamento, in quanto l'interoperabilità delle banche dati dei medesimi enti con la piattaforma telematica nazionale, prevista dall'articolo 14 del Codice della crisi, consente agevolmente l'estrazione dei dati relativi ai debiti fiscali e previdenziali dell'impresa che ha chiesto l'avvio delle trattative.

Dal punto di vista finanziario, si evidenzia che la presente proposta emendativa ha carattere ordinamentale e non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Ai relativi adempimenti si potrà provvedere nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Si segnala, altresì, che la proposta in esame contiene la proroga di una misura adottata nella primavera del 2023, su richiesta della Commissione europea, proprio al fine di incentivare il ricorso alla composizione negoziata che veniva ritenuto uno strumento poco utilizzato e quindi poco efficace. Si assicura, inoltre, che tale disposizione non incide sulla riforma 1.6 "Riforma del quadro in materia di insolvenza" di cui alla Missione 1 Componente 1 del PNRR, ma al contrario, rappresenta una delle ulteriori misure che, dopo l'entrata in vigore del Codice della crisi, si sono rese necessarie per il raggiungimento degli obiettivi in materia di insolvenza. A conferma di ciò, nella predisposizione dell'intervento correttivo in corso è previsto il suo inserimento all'interno del Codice così che tale modalità di accesso rapido alle trattative entri a sistema.

La disposizione, peraltro, completa l'esistente meccanismo di scambio di informazioni e dati tra esperto e creditori pubblici realizzato sulla piattaforma telematica nazionale della Composizione negoziata, in quanto accelera il ricorso a tale percorso, e quindi il percorso di risanamento, anche sul presupposto che le informazioni autocertificate possono essere rapidamente verificate dall'esperto una volta nominato.

Lettera c)

La lettera c) inserisce due nuovi commi dopo il comma 6.

Il comma 6-bis, al fine di tutelare la piena funzionalità del sistema Giustizia, proroga sino al 31 dicembre 2024 la disciplina dettata dall'art. 4, comma 2, del decreto-legge 31 agosto 2016, n. 168 per i comandi del personale dell'Amministrazione giudiziaria presso altre pubbliche amministrazioni, al fine di evitare che si verifichi un esodo verso altre Amministrazioni del personale già in servizio e che permangano o si accentuino le carenze di organico dei vari profili del personale del comparto, che si è inteso ripianare mediante le procedure assunzionali in corso.

L'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 31 agosto 2016, n. 168, ha introdotto una disposizione che, in deroga a quanto previsto dall'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, impediva per il successivo triennio - dunque, fino al 31 dicembre 2019 - che il personale in servizio presso l'amministrazione della giustizia potesse essere comandato, distaccato o assegnato presso altre pubbliche amministrazioni. La previsione faceva eccezione per il personale con qualifiche



dirigenziali, nonché per i comandi, distacchi e assegnazioni già in corso e per quelli previsti presso organi costituzionali.

A fondamento di tale disposizione derogatoria vi era l'esigenza di non sottrarre risorse ad un settore, quello della giustizia, già esposto ad una grave carenza negli organici e con una complessiva situazione di disagio nell'organizzazione del servizio.

Con l'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, è stata modificata la norma dell'art. 4 sopra citato.

Alla proroga della sua vigenza - sino al 31 dicembre 2020 -, si è affiancata l'introduzione della possibilità da parte della stessa amministrazione giustizia di consentire al comando, al distacco o all'assegnazione del personale dipendente verso le altre amministrazioni («salvo nulla osta della stessa amministrazione della giustizia»).

In tal modo, pur rimanendo ferma sino al 31 dicembre 2020 la limitazione alla operatività della disposizione generale sui distacchi sopra citata (articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127), si è previsto che tale disposizione torni ad operare in caso di nulla osta della stessa amministrazione della giustizia.

Con l'articolo 8, comma 4, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, la disposizione derogatoria è stata ulteriormente prorogata sino al 31 dicembre 2021, in quanto le condizioni che ne avevano suggerito l'introduzione e la precedente proroga sono rimaste immutate, con un comparto giustizia ancora gravato da serie difficoltà, anche legate alla carenza di personale. La disposizione è stata prorogata, fino al 31 dicembre 2022 dall'art. 8, comma 4, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15 e, da ultimo, fino al 31 dicembre 2023 dall'articolo 8, comma 4, del decreto-legge 29 dicembre 2023, n. 198, convertito con modificazioni dalla legge 24 febbraio 2023 n. 14.

La criticità fronteggiata con la suddetta disposizione derogatoria non può dirsi oggi superata: essa, pur certamente in via di risoluzione mediante la complessa pianificazione assunzionale in atto, potrà dirsi cessata solo con l'effettivo ingresso in servizio dei nuovi assunti.

Risulta allora ancora necessario, per tutelare la piena funzionalità del sistema Giustizia, anche in ragione degli obiettivi PNRR, prorogare sino al 31 dicembre 2024 per i comandi del personale presso altre pubbliche amministrazioni la disciplina dettata dall'art. 4, comma 2, del decreto-legge 31 agosto 2016, n. 168, al fine di evitare che si verifichi un esodo del personale già in servizio verso altre Amministrazioni e che permangano o si accentuino le carenze di organico dei vari profili del personale del comparto che si è inteso ripianare mediante le procedure assunzionali in corso.

Dal punto di vista finanziario si evidenzia che la disposizione, di natura ordinamentale, non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il comma 6-ter modifica l'articolo 14, comma 12-ter, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113.

Si prevede, coerentemente con le misure assunzionali perseguite dal Ministero della giustizia nell'ambito dell'attuazione del PNRR e al fine di non vanificare le professionalità acquisite, che al predetto personale non si applichino le misure di cui all'articolo 3 comma 7 del decreto-legge 9



giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, che prevedono la non necessità del nulla osta dell'amministrazione di appartenenza per il passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse, di cui all'articolo 30 del d.lgs. 165/2001.

Nello specifico, l'impegno per il conseguimento degli obiettivi previsti dal PNRR in ambito giustizia impone di tutelare ulteriormente l'integrità delle risorse umane assunte a tal fine, estendendo per un altro anno la norma di salvaguardia contenuta nell'articolo 14, comma 12-ter, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80.

Dal punto di vista finanziario si evidenzia la natura ordinamentale della disposizione, che non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Lettera d)

La lettera d), sostituisce il comma 7 dell'articolo 11, apportando modificazioni necessarie al comma 2 dell'articolo 94 del decreto legislativo 150/2022, prevedendo che per le impugnazioni proposte sino al quindicesimo giorno successivo alla scadenza del termine del 30 giugno 2024, di cui ai commi 1 e 3 dell'articolo 87 del medesimo decreto, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui agli articoli 23, commi 8, primo, secondo, terzo, quarto e quinto periodo, e 9, e 23-bis, commi 1, 2, 3, 4 e 7, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176. Se sono proposte ulteriori impugnazioni avverso il medesimo provvedimento dopo la scadenza dei termini indicati al primo periodo, si fa riferimento all'atto di impugnazione proposto per primo.

La proroga di entrata in vigore del nuovo regime delle impugnazioni è compatibile con le finalità di abbattimento e smaltimento dell'arretrato giudiziario nonché con la definizione dei procedimenti in tempi contenuti previsti tra gli obiettivi del PNRR, in quanto le modalità di svolgimento delle udienze in grado di appello e in cassazione previste dai summenzionati articoli del D.L. 137 del 2020 favoriscono la celerità della trattazione, limitando la partecipazione delle parti, ivi comprese il p.m. e il difensore dell'imputato, prediligendo l'udienza in camera di consiglio che si avvantaggia del meccanismo cartolare con deposito degli atti in forma scritta e comunicazione e notifiche telematiche e ove possibile collegamenti da remoto. Qualora tali modalità venissero interrotte per l'entrata in vigore prematura del nuovo regime in materia di impugnazioni si potrebbe verificare un accavallamento o addirittura una duplicazione di procedure con implicazioni problematiche a livello organizzativo e conseguente *débâcle* del sistema giudiziario, considerato che ancora devono essere varati i decreti attuativi sulle nuove modalità di redazione degli atti, deposito degli stessi e di comunicazioni processuali previste dalle disposizioni generali sul processo penale telematico di cui all'articolo 87 del d. lgs 150/2022.

La disposizione ha natura ordinamentale e pertanto, non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto è teso a prolungare le modalità telematiche già sperimentate nella fase emergenziale sino al momento di operatività a regime del nuovo processo penale telematico. Gli adempimenti connessi alle attività collegate - già collaudati con successo nel corso del periodo pandemico - potranno essere fronteggiati con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

